

## Il Consiglio pastorale per gli affari economici<sup>1</sup>

---

A norma del can. 537, il CPAE deve essere costituito in ogni parrocchia, è obbligatorio.

*In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.*

Vi sono, quindi, delle norme di carattere universale a cui esso deve riferirsi nella sua azione; e vi sono poi le norme date dal Vescovo diocesano, tramite un regolamento che prevede disposizioni sulla natura, le finalità, la composizione e i compiti del CPAE.

### Finalità e compiti, ossia il rapporto con il parroco

**«Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il Parroco con il suo parere e con la sua opera nell'amministrazione economica della parrocchia» (art. 3)**

Abbiamo già spiegato il senso di questo «parere»; si richiama pertanto la natura consultiva del CPAE e contemporaneamente la responsabilità del parroco che rimane sempre responsabile dell'amministrazione dei beni, in quanto legale rappresentante della parrocchia.

A tale compito, fa eco il dovere del parroco (nel suo ruolo di presidenza, art. 6): *«il parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere e non discostarsene, se non per gravi motivi. Egli deve servirsene, ordinariamente, come valido strumento, per l'amministrazione della Parrocchia»* (art. 10).

Lo statuto, poi, precisa, che la funzione non si riduce a dare solo consigli, ma vi è un **aiuto** anche di carattere **operativo**. Questo perché, come appare facilmente comprensibile, il parroco, che deve amministrare i beni della parrocchia (o delle parrocchie, se ha la responsabilità amministrativa di più di una), ha bisogno di un aiuto più significativo del solo ricevere consigli, pur competenti, perché le problematiche di natura economica sono molteplici e sempre nuove, non solo per l'amministrazione "straordinaria", ma anche per la gestione ordinaria.

Le problematiche amministrative della parrocchia sono di vario genere (a titolo di esempio: *amministrazione ordinaria e straordinaria; i documenti fondamentali e la rendicontazione; l'utilizzo degli immobili; costruzione, manutenzione e restauro del patrimonio immobiliare; i beni culturali e paesaggistici della parrocchia; lavoro in parrocchia di religiosi, volontari, dipendenti e collaboratori; le assicurazioni; le tassazioni; le attività della parrocchia; i contributi pubblici e le erogazioni liberali da privati; adempimenti e sostentamento del sacerdote*). Se è il parroco che si deve occupare in prima persona di tutti gli aspetti, è evidente che

---

<sup>1</sup> Oltre a quelli citati in nota, la presente relazione – senza citarli esplicitamente di volta in volta – ha come bibliografia di riferimento i seguenti testi: M. RIVELLA (ed.), *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa*, Milano 2000; A. INTERGUGLIELMI, *Amministrare oggi la parrocchia in Italia*, Città del Vaticano 2018; Economisti delle grandi diocesi, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, Bologna 2008; M. Rivella, *Consigliare nella Chiesa in ambito economico*, *Quaderni di diritto ecclesiale* 25 (2012) 390-399; M. VISIOLI, *Lo status giuridico del consigliere per gli affari economici*, *«Quaderni di diritto ecclesiale»* 25 (2012) 400-436; G. TREVISAN, *L'aiuto al parroco da parte del consiglio per gli affari economici*, *«Quaderni di diritto ecclesiale»* 25 (2012) 437-447; C. AZZIMONTI, *Compiti e responsabilità del CAEP*, *«Ex Leges»* 1/2007, 10-19; V. BARBANTE, *Amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e delle attività parrocchiali: nozioni fondamentali ed elementi di giudizio*, *«Ex Leges»* 1/2007, 21-31.

deve dedicare molto tempo a questo impegno e, al contempo, su non pochi problemi si trova impreparato e incompetente. Non occorre molta fantasia per descrivere un'intera gamma di problematiche che scaturiscono da questa situazione; e tuttavia mettere in pratica questo dovere non riguarda solo i confratelli che hanno il “pallino” per la costruzione e gestione di opere, ma tutti i parroci.

Da una parte, un buon aiuto del CPAE potrà aiutare ad evitare il rischio di rendere la figura del parroco prigioniera della **burocrazia**.

Dall'altra, aiutare il parroco significa anche aiutarlo ad essere **cosciente dei suoi doveri** fondamentali che riguardano anche la dimensione materiale, dovendo gestire e sostenere opere che sono significative e importanti per la comunità parrocchiale, ed evitando il rifiuto dell'impegno amministrativo e gestionale.

I compiti del CPAE sono recensiti all'art. 4 dello Statuto:

- a) **aiutare il parroco** nell'amministrazione dei beni della Parrocchia e delle disponibilità economiche assicurate dalle offerte fatte dai fedeli;
- b) esprimere il parere sugli Atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto del Vescovo che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti che necessitano o la licenza del Vescovo o il nulla osta dell'Ordinario Diocesano per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (can. 1281), concordatarie e civili (Legge del 20 maggio 1985 n. 222);
- c) **vigilare** che i depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, siano sempre intestati a: parrocchia di... rappresentata dal parroco pro-tempore e mai a persone private.
- d) **predisporre annualmente il bilancio economico preventivo** della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese prevedibili per le necessità della Parrocchia (in particolare per il culto, la carità, la formazione cristiana, l'onesto sostentamento del clero) e individuando, se necessario, i mezzi di copertura economica;
- e) **vigilare** sulla regolare tenuta dei registri contabili, l'adempimento degli obblighi fiscali, la cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il **rendiconto consuntivo** da presentare all'Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il mese aprile di ogni anno;
- f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la comunità parrocchiale al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana (Seminario diocesano e Casa del clero) e della Chiesa universale (cann. 222, 1260 e 1261).

Quest'ultimo punto, ricorda quanto dicevamo prima: ogni parrocchia deve sempre ricordarsi di far parte della Chiesa diocesana e universale anche nella gestione dei beni.

Un altro compito è la **promozione del sostegno economico alla Chiesa**, deducibile dal fatto che tra i membri del CPAE una persona deve essere indicata quale «*Incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa*» (art. 5).

A fronte poi del dovere del parroco di cui all'art. 13, i membri del CPAE hanno il dovere/diritto di **conoscere** «*l'inventario completo dei beni immobili e di quelli artistici o di particolare rilievo; inoltre darà informazione completa della reale situazione economico-finanziaria della parrocchia*» (Art. 13).

Possiamo, quindi, sintetizzare così le finalità a partire dai compiti:

- Conoscere la situazione economico-finanziaria e immobiliare della parrocchia; La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili. Spetta al CPAE approntare, in rapporto anche alle disponibilità della parrocchia, un programma efficace di manutenzione ordinaria
- favorire la **retta amministrazione** del patrimonio ecclesiastico, grazie alla competenza personale in ambito economico e civile.
- In secondo luogo, aiutare nella **formulazione di indirizzo nelle scelte economiche** della parrocchia, facendo emergere gli elementi pro e contro presenti in talune scelte economiche.
- favorire la **trasparenza** nell'amministrazione, fornendo così anche un aiuto di trasparenza e di informazione.

Quest'ultimo aspetto in sintonia con quanto disposto dall'art. 16: «*Il CPAE presenta al CPP il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la Comunità le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, e indica anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale*»<sup>2</sup>. Trasparenza è anche avere «*pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti*» (art. 3).

Nel loro compito hanno il dovere della **riservatezza** e di mantenere il segreto d'ufficio (art. 10)

La normativa vigente permette un'ampia possibilità di mansioni operative da parte dei fedeli in aiuto al parroco per l'amministrazione della parrocchia.

**Il limite posto dalla normativa riguarda l'estromissione del parroco dalla responsabilità ultima della gestione delle varie attività. So dovrà quindi avere una duplice attenzione, ossia la fiducia reciproca e la responsabilità; esse aiuteranno:**

- il coinvolgimento del parroco (senza portare avanti attività gestionali senza il parroco)
- con il rischio ridurlo solo a supervisore e coordinatore di attività che non lo vedono coinvolto e in ultima analisi vero responsabile.

---

<sup>2</sup> «ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le risorse disponibili e di quali siano le necessità concrete della parrocchia, perché sia all'altezza della sua missione» (CEI, *Sostenere la Chiesa per servire tutti*, 4 ottobre 2008).

## Consultività

Pur essendo di natura (solo) consultiva, i membri del CPAE sono chiamati «non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni» (IMA 105).

Attesa la natura consultiva del CPAE, e la natura della Chiesa, il canone 537 dispone che nel CPAE i fedeli «aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532».

Si ricorda così la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Ciò significa che il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia.

La sua funzione è, invece, di **collaborazione col parroco**, amministratore della parrocchia. La sua funzione consultiva sarà destinata a sostenere, corroborare e motivare la decisione rimessa al parroco. «Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi. Il Vescovo può chiedere di conoscere, come condizione previa al rilascio delle autorizzazioni canoniche per gli atti di amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, la valutazione formulata in merito dal CPAE» (IMA 106).

All'art. 11, poi, si precisa che *«il parere del Consiglio è obbligatorio per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'esame del Consiglio Diocesano per gli Affari economici, corredati del relativo verbale, regolarmente sottoscritto dal parroco e dai consiglieri»*.

## Composizione e qualità dei membri

Fermo restando che il CPAE è presieduto dal parroco, è membro di diritto il vicario parrocchiale (laddove ci sia).

L'art. 5 disciplina il numero dei consiglieri: 3, 5 o 7.

I membri del CPAE si caratterizzano per due elementi specifici:

- **la competenza in materia giuridico-amministrativa**
- **e l'ecclesialità.**

Questo significa che «quanti ne fanno parte devono essere scelti in base alla competenza, [...]: essi però **sono** anzitutto **christifideles**, chiamati a svolgere un servizio non solo in base a criteri tecnici ed economici, ma anche in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa (cf. can. 1254 § 2)» (IMA 105).

L'ecclesialità si manifesta anche nell'orizzonte che non si limita solo a quello parrocchiale: *«è opportuno che almeno una volta all'anno si convochino i CPAE delle parrocchie della Collaborazione pastorale per un confronto sulla situazione finanziaria e su eventuali interventi previsti da singole parrocchie che interessano le attività della Collaborazione»* (art. 12).

Senso di questa ecclesialità è la nomina che avviene da parte dell'Ordinario (cfr. art. 5).

Nello specifico (art. 5), poi, i consiglieri devono essere:

- di sicura moralità: testimonianza di vita cristiana, non soggetti a scandali; sono qui sottintese le virtù della *prudenza* e dell'*onestà*. Si tratta di due requisiti virtuosi, che dicono da una parte la capacità di discernere le situazioni (la prudenza, quale virtù cardinale), dall'altra l'importanza della testimonianza personale e del rispetto delle leggi che, come cittadino e come cristiano, si è tenuti ad avere. Si tratta quindi non solo di avere una conoscenza tecnica, ma anche di saper valutare le diverse situazioni per tradurre i principi tecnici ed etici nel caso concreto e di saper fare questo in prima persona nella propria vita;
- attivamente inseriti nella vita parrocchiale....
- e capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Questi due requisiti implicano la conoscenza della realtà ecclesiale nella quale cui si è chiamati a dare il proprio contributo di responsabilità nel consigliare. Questo significa conoscere qualche elemento minimo proprio dell'ente ecclesiastico nella legislazione pattizia italiana, specie in ordine alla sua natura, alla dimensione specifica propria, alle implicanze derivanti dalla sua peculiare natura; e significa pure conoscere la parrocchia. In altre parole, si tratta di evitare il rischio che il componente il CPAE tratti i beni della parrocchia come qualsiasi altro bene appartenente a società o ad aziende.
- Ciò poi trova esplicitazione anche in un'altra nota, ossia la **gratuità**: «*i Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali*» (art. 10)
- ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia; è il requisito di una *scienza adeguata*, ossia dell'avere quella competenza specifica sulla materia economica oggetto del CPAE. Non si richiede una conoscenza completa e tecnica su tutto; tuttavia, il consigliere deve essere in qualche modo formato alla specifica disciplina in ambito amministrativo. Compito proprio del CPAE è quello di favorire la retta amministrazione del patrimonio della Chiesa. Per il CDAE, il canone 292 § 1 richiede di essere «veramente esperti in economia e nel diritto civile», oltre che «eminenti per integrità». Questo significa avere quell'esperienza e conoscenza necessarie per la gestione e l'amministrazione dei beni della parrocchia (per il CPAE). La debita conoscenza e l'essere esperti si configura anche nella capacità di **sapersi avvalere di collaborazioni competenti**, di fronte a situazioni specifiche e complesse. Si può trattare, per il CPAE di professionisti e consulenti, con le risorse che ne derivano, messi a disposizione dagli uffici della curia diocesana.

Non possono essere consiglieri, e pertanto sono inabili

- congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (art. 7); il motivo è evidentemente prudenziale: evitare rischi di discriminazione o sospetti di interessi di parte nell'amministrazione dei beni, che possono influire nelle decisioni in ambito amministrativo ed economico.
- quanti (tecnici progettisti, imprese fornitrici di beni e servizi) hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia (art. 7);

- non un divieto vero e proprio, ma un giudizio di inopportunità su «chi ricopre cariche nelle istituzioni politiche e nella pubblica amministrazione» (art. 7)
- Ci possono altre ragioni di opportunità che sconsiglino la partecipazione da valutare nei singoli casi.

### **Rapporti con il Consiglio pastorale parrocchiale**

L'**ecclesialità** del CPAE comporta anche **un rapporto costruttivo con il consiglio pastorale parrocchiale**, specie nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale. Anche il consiglio pastorale non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell'intera comunità.

Nello Statuto (art. 2) si specifica che:

- CPP e CPAE sono due organismi distinti, ognuno con competenze proprie.
- il Consiglio pastorale parrocchiale affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia e offre degli orientamenti (scelte) nella vita della parrocchia. Se il CPP ritiene prioritario per la parrocchia l'impegno per la catechesi, deve essere naturale che il CPAE si orienti a impiegare le poche o tante risorse disponibili per questo scopo. Per esempio sistemando adeguatamente delle aule per gli incontri di gruppo, acquistando del materiale didattico, ecc. Sarebbe strano che, in presenza di risorse e mancando l'urgenza di intervenire per altre situazioni (ad esempio la necessità di rifare il tetto della chiesa), il CPAE decidesse di impegnare le disponibilità economiche della parrocchia per altri scopi periferici, se non estranei, al concreto cammino pastorale della comunità.
- il CPAE individua e mette in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita, tenendo presenti gli orientamenti del Consiglio pastorale parrocchiale. Sembra logico che il CPAE abbia una propria autonomia e una con seguente responsabilità nella gestione ordinaria e laddove prevalgono gli aspetti tecnici. Se per esempio si tratta di decidere con quale compagnia di assicurazione stipulare una polizza per gli immobili della parrocchia, se occorre scegliere quale ditta incaricare per i lavori di ripristino della facciata della chiesa, ecc. è naturale che tutto ciò sia di esclusiva competenza del CPAE in pieno accordo con il parroco.

Detto ciò, si specifica «che tra il CPP e il CPAE ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento». Significa che il CPP non può fare dare orientamenti pastorali che non tengano conto di una reale situazione economica della parrocchia. Per favorire tale coordinamento e un reale collegamento tra i due organismi, sono disposti:

- la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i Consigli;
- almeno un incontro annuale congiunto tra i due Consigli.
- la presentazione al CPP il bilancio consuntivo annuale da parte del CPAE (art. 16). L'incontro annuale sul bilancio della parrocchia sarà così in concreto l'occasione per il CPAE di illustrare al CPP il proprio lavoro e la reale situazione economica della parrocchia. A sua volta il CPP potrà verificare e apprezzare l'impegno del CPAE.